

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° OTTOBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	751
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori. (2782)	751
PRESIDENTE	751, 752, 753
MORO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	751
TAROZZI	752, 753
CAIATI	752
SPALLONE	752
PERLINGIERI	753
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	753
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
MANNIRONI: Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda. (1303)	754
PRESIDENTE	754
BONTADE MARGHERITA, <i>Relatore</i>	754
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	754

La seduta comincia alle 10,35.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guariento.

Discussione del disegno di legge: Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori. (2782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori.

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Moro Francesco.

MORO FRANCESCO, *Relatore*. La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ha rivelato in sede di applicazione delle gravi deficienze: precisamente, non ha previsto alcuna norma per il periodo che va dall'approvazione dei piani da parte dei comuni a quella da parte del competente Ministero. È avvenuto, così, che in detto periodo di tempo, della durata di circa due anni, l'iniziativa privata ha messo in difficoltà l'esecuzione integrale dei piani con costruzioni la cui demolizione sarebbe stata troppo onerosa.

In questa situazione i comuni hanno cercato di avvalersi dell'articolo 31 della legge urbanistica che prevede la richiesta della licenza di costruzione. Ma i ricorsi contro la mancata accettazione della domanda, con la motivazione che la costruzione metteva in difficoltà la realizzazione del piano regolatore, sono sempre stati respinti dal Consiglio di Stato a cui i privati si erano appellati.

Faccio presente che la legislazione di altre nazioni è molto più severa nella salvaguardia dei diritti della comunità, come risulta dalla relazione ministeriale: Francia, Inghilterra, Russia, Jugoslavia, ecc. ecc., nella loro legislazione hanno previsto e disciplinato le richieste di costruzione nel periodo sopracitato.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Una regolamentazione per detto periodo risulta necessaria anche per il nostro paese ed a questo provvede il disegno di legge in esame, al quale la III Commissione (giustizia) ha dato parere favorevole, proponendo, però, due emendamenti del seguente tenore: 1°) al primo comma, dopo le parole « il Sindaco », aggiungere le parole « con provvedimento motivato da notificare al richiedente »; 2°) al secondo comma, dopo le parole « il prefetto », aggiungere le parole « con provvedimento motivato da notificare all'interessato ».

Gli articoli 32 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, richiamati nel disegno di legge, sono del seguente tenore:

ART. 32. — « Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podestà può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali. Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal partito nazionale fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podestà ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo 29 ».

ART. 41. — « Salvo quanto è stabilito con l'articolo 344 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con la legge 27 luglio 1934, n. 1265, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali d'igiene, si applica: a) l'ammenda fino a lire diecimila per la violazione del divieto stabilito nell'articolo 28, primo comma, ovvero per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'articolo 32, primo comma; b) l'arresto fino ad un mese e l'ammenda fino a lire diecimila nei casi preveduti dall'articolo 32, terzo comma, per l'inizio dei lavori senza licenza o per la prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione dato dal podestà. Per le contravvenzioni di cui alla lettera a) è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite negli articoli 107 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Onorevoli colleghi, ritengo che la Commissione sia d'accordo sulla necessità di questo disegno di legge che colma una grave lacuna della legge urbanistica, come pure su un voto espresso dalla III Commissione perché il Governo emani al più presto il regolamento di cui all'articolo 44 della legge sopracitata.

L'articolo 44 che fissa le norme integrative e di esecuzione della legge n. 1150 dice: « Con decreti reali, su proposta del Ministro

per i lavori pubblici, di concerto coi ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge, nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero necessarie ».

Ritengo che gli onorevoli colleghi siano concordi nel chiedere al Governo di essere più sollecito di quanto ha dimostrato fino ad oggi nell'emanazione di questo regolamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAROZZI. Siamo d'accordo sull'opportunità di questo disegno di legge, tanto più che lascia alle stesse autorità amministrative la facoltà di fare sospendere i lavori dopo avere esaminato la gravità o meno della violazione. Siamo anche d'accordo sulla formulazione dell'articolo unico, ma riteniamo necessaria una modifica là dove è detto che su richiesta del sindaco il prefetto « può » ordinare la sospensione dei lavori. È evidente, infatti, che se il comune decide una sospensione quando sia provata la gravità del caso, il prefetto a sua volta, che non dispone di un ufficio tecnico, non « può » notificare la disposizione. Potrebbero nascere dei conflitti e per evitarli io penso che nel primo comma dell'articolo unico, anziché dire « può sospendere » si dovrebbe dire « deve sospendere », tanto più che questo compito è demandato al comune. Presento pertanto un emendamento in tal senso.

CAIATI. Se noi sostituissimo la facoltà data al prefetto, la quale deriva evidentemente anche da indagini più approfondite, verremmo in sostanza a modificare le decisioni del prefetto stesso. Il sindaco dovrebbe emettere una ordinanza e noi sappiamo che le ordinanze che emettono i sindaci possono essere suscettibili di ricorso da parte degli interessati. Se noi togliamo la facoltà di ricorrere ai prefetti rendiamo impegnativo aprioristicamente il giudizio dell'organo che controlla il sorgere dell'edilizia comunale.

SPALLONE. Vi sono dei comuni che hanno in corso l'approvazione del piano regolatore. Occorre impedire che quel piano regolatore sia violato da qualche interessato con delle iniziative in contrasto col piano stesso. E in questo caso è delegata al sindaco la facoltà di impedire che attraverso costruzioni arbitrarie sia alterato il piano, prima che venga approvato. La decisione diventa operativa solo dopo il decreto prefettizio. Se il prefetto si rifiuta di emanare questo decreto la decisione non vale più niente. Se inseriamo un'altra procedura di ricorsi è inutile che approviamo il disegno di legge.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

A me sembra che, una volta emanata l'ordinanza da parte del sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, in questa materia molto semplice, il prefetto non debba che emettere il decreto di sospensione. Siamo in un campo ben limitato, quello della violazione del piano regolatore, quindi l'intervento del prefetto non può essere di seconda istanza, ma deve avere valore esecutivo.

PERLINGIERI. Approvo senz'altro questo disegno di legge pur facendo presente che si tratta di una grave violazione del diritto della proprietà privata. La facoltà discrezionale concessa al prefetto e al sindaco dovrebbe essere approvata dalla Commissione perché l'autorità locale può determinare nei vari casi la opportunità di fare sospendere determinati lavori. Così come è congegnata la legge sull'edilizia non offre che due possibilità: nella prima il sindaco decide sulle domande di licenza per nuove costruzioni; nella seconda, e cioè per quanto riguarda la sospensione dei lavori di trasformazione della proprietà non di nuova costruzione già iniziati e autorizzati, non è il sindaco che può sospendere la prosecuzione dei lavori ma il prefetto su sollecitazione delle autorità comunali. Se considerate questo, giungete alla conclusione che il disegno di legge in esame è veramente aderente al caso concreto.

In pendenza dell'approvazione del piano regolatore si provvede con questo disegno di legge, dando alle autorità locali la facoltà di intervenire con un apprezzamento pregiudiziale. Il sindaco deve valutare le necessità specialmente in quelle zone colpite dalle distruzioni della guerra e potere dire sì o no. La formula adottata è l'unica possibile. È il sindaco che deve provvedere quando si tratta di licenze per nuove costruzioni, negandole o accordandole; il prefetto interviene, invece, quando si tratti di lavori già iniziati per ordinarne la sospensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo quanto è stato detto dall'onorevole relatore e dall'onorevole Perlingieri rimane ben poco da aggiungere. La proposta dell'onorevole Tarozzi mi sembra superata specialmente dopo l'intervento dell'onorevole Perlingieri il quale ha detto, in sostanza, che v'è una gradualità di interventi: uno è quello del sindaco, in sede di concessione o meno della licenza per nuove costruzioni, l'altro — che certamente è più grave e quindi deve essere circondato da

maggiori cautele — è quello che riguarda la sospensione dei lavori già in corso e che siano stati già autorizzati. Il prefetto interviene e sospende le costruzioni che si presume possano danneggiare l'attuazione del piano regolatore.

A me sembra che vi sia maggiore cautela facendo esaminare i casi in due sedi: quella comunale prima e quella prefettizia dopo. Invito, pertanto, la Commissione ad approvare l'articolo unico sia pure con i due emendamenti proposti dalla III Commissione (giustizia), pur ritenendo, a mio avviso, che siano del tutto superflui.

TAROZZI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'articolo 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al 1° comma della presente legge.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica ».

Do lettura dell'emendamento al primo comma dell'articolo, proposto dalla III Commissione (giustizia): « *Dopo la parola: può, aggiungere le parole: con provvedimento motivato da notificare al richiedente* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento al secondo comma dell'articolo: « *Dopo le parole: il prefetto, aggiungere le parole: con provvedimento motivato da notificare all'interessato* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1952

Do ora lettura del testo dell'articolo unico quale risulta dopo l'approvazione dei due emendamenti:

«A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'articolo 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al 1° comma.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica».

Il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge Mannironi: Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda. (1303).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Mannironi: « Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda ».

Ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Bontade Margherita.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. La IV Commissione (finanze e tesoro) ha espresso parere contrario in quanto quando esaminò la proposta di legge ritenne che non vi fosse la copertura della spesa. Senonché il parere della suddetta Commissione è

del febbraio scorso ed è superato da ulteriori chiarimenti avuti sia dal Ministero dei lavori pubblici, sia dal Ministero del tesoro, dai quali si è appreso che i due dicasteri hanno trovato la copertura.

Allo scopo di evitare che la nostra Commissione si pronunci prima di una nuova decisione della Commissione finanze e tesoro, ritengo opportuno rinviare la discussione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione della proposta di legge ad una prossima seduta, in attesa che la Commissione finanze e tesoro esprima un nuovo parere alla luce dei recenti accertamenti fatti.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Misure di salvaguardia in pendenza della approvazione dei piani regolatori ». (2782):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelucci Nicola, Baglioni, Bennani, Bernardinetti, Boidi, Bontade Margherita, Caiati, Calandrone, Caroniti, Carratelli, Cortese, D'Amico, De' Cocci, Fadda, Ferrarese, Garlato, Geraci, Gotelli Angela, Matteucci, Messinetti, Moro Francesco, Notarianni, Pacati, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Polano, Spallone, Tarozzi e Terranova Corrado.

È in congedo:

Guariento.

La seduta termina alle 11,20.